



SOCIETÀ ITALIANA MARE PULITO S.R.L.
Via Depretis, n. 21 – Ravenna (RA)

PROCEDURA DI VIA POSTUMA

Parte seconda D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. Emilia-Romagna n. 4/2018 e s.m.i.

“Impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da navi e piattaforme off-shore autorizzato con Provvedimento n. 134 del 31/03/2008 della Provincia di Ravenna”

SIA 02.00
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Firmato digitalmente da: Andrea Gollini
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BOLOGNA/00902120377
Data: 10/07/2024 15:21:11

0	09/07/2024	Emissione	Anna Maria Pini	Matteo Monti	Andrea Gollini
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato

ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA
VIA ANTONIO MEUCCI 7 | 48124 RAVENNA
RAVENNA@ZGA.SRL | T. +39 0544 40 48 72

SEDE OPERATIVA
VIA ENRICO MATTEI 88 | 40138 BOLOGNA
BOLOGNA@ZGA.SRL | T. +39 051 60 11 72 1

P. IVA / C.F. 02330000395
PEC MAIL@PEC.ZGA.SRL
WWW.ZGA.SRL

- Indice -

1	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	3
1.1	CENNI DI INQUADRAMENTO DEI PIANI TERRITORIALI	3
1.2	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE	5
1.2.1	Piano territoriale di area vasta (PTAV)	5
1.2.2	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	5
1.3	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE	18
1.3.1	Inquadramento degli strumenti di pianificazione comunale	18
1.3.2	Piano Strutturale Comunale (PSC).....	18
1.3.3	Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	21
1.3.4	Piano Operativo Comunale (POC)	24
2	PREVISIONE E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE	26
2.1	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)	26
2.2	PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE	29
2.2.1	Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico (PdG).....	29
2.2.2	Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA)	34
2.3	PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	36
2.3.1	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	36
2.3.2	Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.....	42
2.4	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)	47
3	DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI	54
3.1	VINCOLI NATURALISTICI.....	54
3.2	VINCOLI IDROGEOLOGICI	55
3.3	VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI	55

1 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Prima di procedere con l'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale, si sottolinea che ai fini della presente procedura di VIA, essendo un procedimento postumo, non si fa riferimento ad un progetto di futura attuazione, dato che l'impianto è già autorizzato ed in esercizio da prima del Provvedimento n. 134 del 31/03/2008 rilasciato dalla Provincia di Ravenna.

Proprio la pluriennale presenza dell'impianto e le autorizzazioni che nel tempo sono state rilasciate consentono di assumere che anche al momento della modifica del 2008 non vi fosse alcuna difformità rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione, tant'è vero che la proposta di modifica del 2008 è stata autorizzata con il Provvedimento n. 134 del 31/03/2008.

Anche le minimali modifiche proposte in sede di istanza di rinnovo non sono tali da necessitare approfondite analisi di conformità programmatica, in quanto per lo più gestionali.

Pertanto, nei seguenti paragrafi si farà riferimento in via generale alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale attualmente vigenti, dando una generale descrizione dell'assetto territoriale in cui si colloca l'impianto.

Posta tale doverosa premessa, si procede dunque alla valutazione del contesto di pianificazione territoriale ed urbanistica in cui è inserito l'impianto in esame.

1.1 CENNI DI INQUADRAMENTO DEI PIANI TERRITORIALI

La normativa di riferimento per l'individuazione degli strumenti fondamentali della programmazione territoriale e urbanistica è stata innovata con l'entrata in vigore, a partire dal 01/01/2018, della L.R. 24 del 21/12/2017. Tale Legge definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica distinguendo tra:

- **Strumenti di Pianificazione Regionale:**

- Piano Territoriale Regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);

- **Strumenti di Pianificazione di Area Vasta:**

- Piano Territoriale Metropolitano (PTM), predisposto dalla Città Metropolitana di Bologna in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico Metropolitano, avente lo scopo di definire le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), predisposto dalle Province, eventualmente anche in forma associata ed avente la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale;

- **Strumenti di Pianificazione Comunale:**

- Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana, previsto dalla L.R. 24/2017;
- Accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

La L.R. 24/2017 precisa, all'art. 3 comma 1, che *“I Comuni [...] avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo”*.

Analogamente l'art. 76, comma 1, della medesima legge dispone che *“La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa”*.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi strumenti di programmazione territoriale introdotti dalla recente Legge Regionale vigono quelli in essere che hanno come caposaldo la L.R. 20/2000.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 20/2000, lo strumento fondamentale della programmazione territoriale di livello provinciale è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Infine, ai sensi degli artt. 28, 29, 30 e 31 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello comunale sono:

- il Piano Strutturale Comunale (art. 28);
- il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (art. 29);
- il Piano Operativo Comunale (art. 30);
- i Piani Urbanistici Attuativi (art. 31).

1.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

1.2.1 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV)

Come previsto dalla L.R. 24/2017, l'attuale strumento di pianificazione strategica d'area vasta è il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV).

Ad oggi, tuttavia, questo strumento è ancora in fase di elaborazione da parte della Provincia di Ravenna, la quale ha avviato il percorso di redazione del PTAV a fine 2021, pertanto nel seguito si darà conto del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

1.2.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• PTCP approvato con D.C.P. n. 9 del 28/02/2006• Modifica al PTCP approvata con Prov. Dirigenziale n. 17 del 14/12/2007 a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna• Modifica al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 71 del 29/06/2010 del PPGR della Provincia di Ravenna• Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 24 del 22/03/2011 in attuazione del Piano di Tutela delle Acque• Variante al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 21 del 22/03/2011 del Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Ravenna• Variante specifica, approvata con DCP n. 10 del 27/02/2019, in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR) approvato con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016, ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/2000 e art. 76 della L.R. 24/2017.
Classificazione dell'area interessata
<ul style="list-style-type: none">• Area ad ammissibilità condizionata per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti• Unità di Paesaggio n.5 "Del porto e della città"• Area di protezione delle acque sotterranee costiere
Norme di interesse per l'area in esame
<ul style="list-style-type: none">• Art 5.7 NTA• Art. 6.2 NTA

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna (PTCP), redatto sulla base della L.R. 20/2000, esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali.

Il PTCP è stato approvato con D.C.P. n. 9 del 28/02/2006 ed è stato poi soggetto a varianti successive. Successivamente al 2008, l'unica variante di interesse è quella approvata con DCP n. 10 del 27/02/2019, relativa all'attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR) approvato con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016.

Al momento della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP, il PTCP risultava quindi già vigente.

Il PTCP assume il compito di definire le condizioni ed i limiti della sostenibilità, nel tempo e nello spazio, delle previsioni comunali, ogni qualvolta queste comportino effetti ambientali o territoriali significativi al di fuori dei confini dei singoli comuni.

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

L'area oggetto dello studio ricade nell'**Unità di Paesaggio n. 5** denominata "Del porto e della città", che interessa esclusivamente il Comune di **Ravenna** e comprende il capoluogo e tutto il territorio prospiciente al Canale Candiano fino al suo sbocco in mare, caratterizzato dalla presenza di un'ampia area a destinazione portuale e industriale.




Figura 1 – Stralcio della Tavola 1 "Unità di Paesaggio" del PTCP della Provincia di Ravenna

In merito alla Tavola 2 del PTCP "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali", di cui si riporta uno stralcio nella figura seguente (Tavola 2.9), si evidenzia come l'area in esame non ricade e non si trova in stretta prossimità di zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale, di tutela naturalistica e di particolare interesse storico-archeologico.




Figura 2 - Stralcio della Tavola 2.10 "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali" del PTCP della Provincia di Ravenna

Dalla Carta Forestale della Provincia di Ravenna, l'area di interesse non ricade in nessuna area forestale.




Figura 3 - Stralcio della Carta Forestale del PTC della Provincia di Ravenna

In merito alla Tavola 3 “Carta della tutela delle risorse idriche superficiali sotterranee” (Tavola 3.9), si sottolinea come l'area in esame ricada all'interno di un'area di protezione delle acque sotterranee costiere, normate dagli articoli 5.3, 5.7 e 5.11 delle Norme di Piano delle quali si riportano di seguito alcune prescrizioni.

Articolo 5.3 - Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

[...] 2.(P) Aree di protezione delle acque sotterranee costiere. In considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine, il PTC individua una ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee in territorio costiero, rappresentata nella Tavola 3. [...]

Art 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

1.[...] b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione. [...]

b1) (P) nell'area delimitata nel lato nord-ovest dallo scolo Fagiolo, a sud dal Canale Candiano (dalla confluenza dello scolo Fagiolo all'inizio di Largo Trattaroli), nel lato nord-est dagli scolli consorziali Cupa/Canala, per interventi che

prevedono estrazione di acque freatiche con impiego di pompe well-point per volumi complessivi superiori a 6.000 mc, va comunicato alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna e per conoscenza alla Sezione Provinciale ARPA di Ravenna:


- la localizzazione dell'area interessata dall'estrazione
- i volumi complessivi previsti di emungimento
- le modalità di gestione dell'estrazione (n° pompe, loro localizzazione, loro portate di emungimento, etc...) [...]

Art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile

1.[...] (I) Il risparmio idrico nel settore civile è perseguito attraverso il raggiungimento del duplice obiettivo del contenimento dei consumi idrici e della riduzione degli emungimenti, mediante interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete ed interventi infrastrutturali finalizzati alla progressiva sostituzione dei prelievi di acque di falda con opportune derivazioni di acque superficiali. [...]

Rispetto a tale aspetto ambientale, si precisa che l'impianto in esame risulta ad oggi già esistente, e le modifiche proposte in sede di rinnovo dell'autorizzazione non sono tali da prevedere scavi e cantierizzazioni o da comportare alcuna alterazione significativa dello stato delle acque sotterranee né in termini qualitativi né in termini quantitativi.

Per tale motivo si ritiene superato il vincolo indotto dalla presenza di un'area di protezione delle acque sotterranee costiere.



Captazioni per consumo umano e loro zone di protezione

- Captazioni acque sotterranee per consumo umano (Artt. 5.3; 5.15)
- Captazioni acque superficiali per consumo umano (Artt. 5.3; 5.6; 5.15)
- Zone rispetto captazioni acque sotterranee per consumo umano (Artt.5.3; 5.11; 5.15)
- Zone rispetto captazioni acque superficiali per consumo umano (Artt. 5.3; 5.6; 5.11; 5.15)
- Porzioni di bacino immediatam. a monte di captazioni acque superficiali per consumo umano (Artt.5.3; 5.6)
- Bacino imbrifero di captazione acque superficiali per consumo umano - Rio Cestina Bacino Intero (Artt.5.3; 5.6)
- Bacino imbrifero di captazione acque superficiali per consumo umano - Torr. Senio Bacino Intero (Artt.5.3; 5.6)

Zone vulnerabili

- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Art.5.14)

Zone di protezione acque sotterranee nel territorio pedecollina-pianura (Artt. 5.3; 5.4; 5.10; 5.11; 5.13)

- settore di ricarica di tipo A
- settore di ricarica di tipo B
- settore di ricarica di tipo C
- settore di ricarica di tipo D

Zone di protezione delle acque sotterranee costiere (Artt. 5.3; 5.7; 5.11)

- Zone di protezione delle acque sotterranee costiere

Figura 4 - Stralcio della Tavola 3.9 della Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del PTCP della Provincia di Ravenna

Di particolare interesse ai fini della presente relazione è l'analisi della Tavola 4 "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti".

Tale tavola è stata aggiornata a seguito della approvazione, con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (ora sostituito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027, approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022), per la cui analisi si rimanda al § 2.1.

Il PRGR ha infatti dettato indicazioni prescrittive verso le Province per l'aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione settoriale con particolare riguardo alle aree non idonee per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti.

Con la delibera del C.P. n. 10/2019 del 27/02/2019, la Provincia di Ravenna ha aggiornato il proprio PTCP (variante in recepimento del PRGR 2016). Con tale deliberazione sono state aggiornate le Tavole delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti (individuate nella Tavola 4 degli elaborati del PTCP, in particolare nel caso in esame la tav. 4.9).

Come si evince dalla figura successiva, l'impianto in esame rientra in **area ad ammissibilità condizionata per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti**.

Nello specifico, l'ammissibilità condizionata è indotta dall'insistenza nel sito di interesse di una area di protezione delle acque sotterranee costiere, come già visto nei paragrafi precedenti.




Figura 5 - Stralcio della Tavola 4.9 "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti" [Fonte: PTCP Ravenna]

L'art. 6.2 del PTCP regola la pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti, specificando le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. Tale articolo prevede al comma i) che *"Per gli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data del 3 febbraio 2014 si richiama l'art. 25 delle NTA del PRGR."*

Il citato art. 25 del PRGR 2020, al comma 1, prevede che *"agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione"*.

Tale previsione è confermata anche nell'art. 34 del PRRB 2022 – 2027, che sostituisce il precedente PRGR 2020, di seguito riportato.

Art.34-Norme finali

1. Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione.
2. In attuazione del principio della riduzione del consumo del suolo, la riconversione di un impianto di gestione di rifiuti esistente, conforme alla pianificazione vigente alla data dell'autorizzazione alla sua costruzione, non costituisce nuovo impianto ai fini dell'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora la nuova tipologia impiantistica sia funzionale al trattamento dei rifiuti e l'attività venga svolta nel medesimo sito.
3. Le capacità pianificate o autorizzate per i rifiuti urbani delle discariche in vigenza della precedente pianificazione sono fatte salve.
4. Entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 8 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio.
5. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 8, in ordine ai flussi ogni qualvolta si renda necessario per rispondere ad esigenze contingenti e non prevedibili e al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali connesse alla gestione dei rifiuti. Delle modifiche e delle cause di eccezionalità dovute all'applicazione del presente comma, la Giunta regionale è tenuta a rendere tempestiva comunicazione alla competente Commissione assembleare.
6. Le modifiche di cui ai punti 4 e 5 saranno oggetto di informativa annuale alla commissione assembleare competente, al fine anche di valutare le cause all'origine di eventuali scostamenti.
7. Le disposizioni contenute nelle presenti disposizioni normative vanno interpretate in coerenza con le disposizioni contenute nelle altre parti di Piano. In caso di difformità tra le disposizioni contenute nelle parti di Piano che precedono le presenti disposizioni normative prevalgono le disposizioni normative.
8. La Giunta regionale è autorizzata a modificare e integrare le disposizioni di Piano al fine di adeguarlo ai contenuti prescrittivi della normativa statale in materia di rifiuti.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 7 hanno valore di prescrizione.

Lo stabilimento SIMAP nella sua collocazione attuale risulta attivo dal 2008, e pertanto non risultano applicabili le disposizioni del PTCP inerenti l'applicazione dei criteri di classificazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti.

Inoltre, dato il tipo di stabilimento in esame e l'assenza di modifiche strutturali in progetto, si ritiene che l'installazione, anche nella configurazione proposta in sede di rinnovo dell'autorizzazione, sia conforme alle disposizioni del PTCP in materia di protezione delle acque sotterranee costiere e di conseguenza di idoneità delle aree potenzialmente destinabili alla realizzazione di impianti di gestione rifiuti.

Da notare che quando fu attuata la modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP, non era ancora stata approvata la variante specifica in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR) (approvata con DCP n. 10 del 27/02/2019), per cui risulta di particolare interesse la verifica della cartografia delle aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi disponibile al momento del trasferimento in Via Depretis dell'impianto Simap.

Dallo stralcio riportato nella figura sottostante, emerge che l'impianto Simap, nella sua configurazione precedente, risultava ricompreso all'interno di un'area non idonea alla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti, mentre la localizzazione in zona Bassette, ossia nella configurazione attuale, risultava potenzialmente idonea ad ospitare impianti di trattamento rifiuti.




Figura 6 - Stralcio della Tavola 4.9 "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti" [Fonte: PTCP Ravenna pre-variente 2019]

Per quanto riguarda invece la tutela delle produzioni tipiche e di qualità, che ai sensi dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP costituisce ulteriore vincolo ostativo alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, l'art. 21 del D.lgs. 228/2001 citato dall'art. 6.2. delle NTA del PTCP definisce le produzioni agricole tipiche e di qualità come riportato di seguito.

Art. 21. - Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e

garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con: [...]

Nella Regione Emilia-Romagna sono registrate produzioni di qualità ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e illustrate nel documento "I prodotti DOP e IGP dell'Emilia-Romagna" pubblicato nel 2022 dalla Regione in collaborazione con Art-Er:

Prodotti Dop e Igp	
<ul style="list-style-type: none"> • Aceto balsamico di Modena Igp • Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop • Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop • Aglio di Voghiera Dop • Agnello del Centro Italia Igp • Amarene brusche di Modena Igp • Anguria reggiana Igp • Asparago verde di Altedo Igp • Cappellacci di zucca ferraresi Igp • Casciotta d'Urbino Dop • Ciliegia di Vignola Igp • Coppa di Parma Igp • Coppa piacentina Dop • Coppia ferrarese Igp • Cotechino Modena Igp • Culatello di Zibello Dop • Formaggio di Fossa di Sogliano Dop • Fungo di Borgotaro Igp • Grana Padano Dop • Marrone di Castel del Rio Igp • Melone mantovano Igp • Mortadella Bologna Igp 	<ul style="list-style-type: none"> • Olio extravergine di oliva Brisighella Dop • Olio extravergine di oliva Colline di Romagna Dop • Pampapato o Pampepato di Ferrara Igp • Pancetta piacentina Dop • Parmigiano-Reggiano Dop • Patata di Bologna dop • Pera dell'Emilia-Romagna Igp • Pesca e nettarina di Romagna Igp • Piadina Romagnola Igp • Prosciutto di Modena Dop • Prosciutto di Parma Dop • Provolone Valpadana Dop • Riso del Delta del Po Igp • Salama da sugo Igp • Salame Cremona Igp • Salame Felino Igp • Salame piacentino Dop • Salamini italiani alla cacciatora Dop • Scalogno di Romagna Igp • Squacquerone di Romagna Dop • Vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp • Zampone Modena Igp

Tabella 1 – Prodotti Dop e Igp registrati in Emilia-Romagna

Vini DOCG	
• Colli Bolognesi Pignoletto	• Romagna Albana
Vini DOC	
<ul style="list-style-type: none"> • Bosco Eliceo • Colli Bolognesi • Colli d'Imola • Colli di Faenza • Colli di Parma • Colli di Rimini • Colli di Scandiano e di Canossa • Colli Piacentini • Colli Romagna Centrale • Gutturmo 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambrusco di Sorbara • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro • Lambrusco Salamino di Santa Croce • Modena o di Modena • Ortrugo dei Colli Piacentini • Pignoletto • Reggiano • Reno • Romagna
Vini IGT	
<ul style="list-style-type: none"> • Bianco di Castelfranco Emilia • Emilia o dell'Emilia • Forlì • Fortana del Taro • Ravenna 	<ul style="list-style-type: none"> • Rubicone • Sillaro o Bianco del Sillaro • Terre di Veleja • Val Tidone

Tabella 2 – Prodotti Dop e Igp registrati in Emilia-Romagna

Nei poderi nei dintorni dell'area di esame, considerando che il sito in esame si trova peraltro all'interno di un'area industriale, non sono presenti colture di prodotti riportati nella tabella precedente.

Infine, è quindi possibile attestare che l'attività di trattamento rifiuti svolta da SIMAP non abbia recato alcun pregiudizio alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli, con particolare riferimento a produzioni agricole di qualità e tipicità, né allo stato ante operam (impianto collocato in zona Darsena Ravenna) né in quello post operam (impianto collocato in zona Bassette), data la destinazione industriale delle due aree in oggetto, come desumibile anche dalla figura riportata di seguito.



Figura 7 – Ortofoto Agea 2008 [Fonte: Geoportale Emilia-Romagna]

Nella Tavola 5 “Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale”, si evince come il sito in esame si collochi all'interno di un ambito

specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale, e più precisamente in un ambito specializzato caratterizzato da zone in completamento o in espansione.

Nei pressi dell'area di interesse è inoltre presente una fitta rete viaria, che assicura il collegamento stradale con le principali vie di accesso e di uscita per la città di Ravenna.




Figura 8 - Stralcio della Tavola 5 "Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovra comunale, articolazione del territorio rurale" del PTC della Provincia di Ravenna

Dalla Tavola 6 "Progetto reti ecologiche in Provincia di Ravenna" si riscontra come l'area in esame non è contigua ad alcuna delle aree costituenti le reti ecologiche, ma solo prossima ad un filare alberato.




Figura 9 – Stralcio della Tavola 6 “Progetto reti ecologiche in Provincia di Ravenna” del PTCP della Provincia di Ravenna

In sintesi, non si rilevano motivi ostativi alla continuazione dell’esercizio delle attività effettuate presso lo stabilimento in esame, in quanto non si rilevano incoerenze rispetto agli aspetti di pianificazione del PTCP vigente.

Peraltro, si rileva che l’impianto era già autorizzato precedentemente alla data di entrata in vigore del PTCP.

1.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

1.3.1 INQUADRAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

La Legge Regionale 20/2000 (oggi sostituita dalla L.R. 24/2017) aveva definito una nuova forma del piano a livello comunale, dando avvio ad un contesto istituzionale di pianificazione nuovo e completo sul quale fondare rapporti interistituzionali volti a favorire processi di co-pianificazione.

Pertanto, il Comune di Ravenna, si è dotato della nuova strumentazione prevista dalla L.R. 20/2000, andando a sostituire il Piano Regolatore Generale del '93 con i seguenti strumenti di pianificazione:

- **Piano Strutturale Comunale (PSC)**, approvato con D.C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007;
- **Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)**, approvato con D.C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009 e successivamente modificato;
- **Piano Operativo Comunale 2010-2015 (POC)**, approvato con D.C.C. n. 23970/37 del 10/03/2011 e che, come indicato nella D.C.C. PG n. 4683, PV n. 120 del 10/12/2015, ha avuto scadenza di legge il 30/03/2016. In data 19/7/2018 è stato approvato, con D.C.C. n. 135845/87, il **2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica**;

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la LR 24/2017 *“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”*, che ha portato ad una significativa rivisitazione e riforma del sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica introducendo, fra l’altro, nuove forme e contenuti degli strumenti urbanistici comunali. Tale legge individua un nuovo strumento di pianificazione comunale, denominato Piano Urbanistico Generale (PUG), che supera la precedente articolazione degli strumenti di pianificazione in PSC-POC e RUE.

Il **Piano Urbanistico Generale (PUG)** di Ravenna è stato assunto con D.G.C. del 14/01/2022 ai sensi dell’art. 45, comma 2, della L.R. 24/2017. Al termine della fase di osservazioni da parte del pubblico interessato il piano sarà adottato e successivamente approvato. Dall’adozione entrerà in vigore il regime di salvaguardia previsto dall’art. 27 della legge regionale.

Si analizzano nei seguenti capitoli le principali disposizioni dei piani urbanistici comunali vigenti sopracitati.

1.3.2 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• <i>PSC approvato con D.C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007</i>• <i>Variante approvata con D.C.C. n. 208594/127 del 12/12/2017</i>• <i>Variante approvata con D.C.C. n. 222989/156 del 11/12/2018</i>• <i>Variante approvata con D.C.C. n. 148 del 24/09/2019.</i>
Classificazione dell’area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• <i>Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria</i>• <i>Città di nuovo impianto – prevalentemente per attività produttive</i>
Norme di interesse per l’area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• -

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è stato adottato dal Comune di Ravenna con deliberazione di C.C. n. 117/50258 del 23/06/2005 e successivamente approvato con deliberazione di C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007.

Al momento della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP era quindi già stato approvato il PSC attualmente vigente.

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale dello stesso.

Dall'analisi della Tavola 3 "Spazi e Sistemi" degli elaborati grafici prescrittivi del Piano, emerge come il sito in esame ricada in una zona denominata "Città di nuovo impianto – prevalentemente per attività produttive", e come tale soggetta alle disposizioni dell'art. 106 delle NTA del PSC, il quale viene riportato di seguito per le parti di interesse.

Art. 106 - Prestazioni per la Città di nuovo impianto prevalentemente per attività produttiva

1.- Nella città di nuovo impianto, le zone con funzione prevalentemente per attività produttiva sono caratterizzate dalla presenza delle seguenti funzioni principali:


- Pr Produttive: Artigianato produttivo, Industria, Commercio all'ingrosso, Attività espositive, Depositi e magazzini;

2. Tutte le nuove zone prevalentemente destinate ad attività produttive, dovranno essere dotate di adeguate infrastrutture, per favorire l'accessibilità e mitigare l'impatto sulle aree limitrofe. Esse potranno assumere la funzione di "area ecologicamente attrezzata", quando siano dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, come indicato all' art. A – 14 della LR 20/2000. Le aree classificate di rilievo sovracomunale dal PTCP, saranno oggetto di Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15, comma 2 della LR 20/2000.

3. Le zone di nuovo impianto previste ex-novo dal PSC sono disciplinate dal POC che definirà le potenzialità edificatorie, gli usi, gli standard pubblici e privati. L'Ut max non potrà superare lo 0,30 mq/mq. Il POC potrà inoltre individuare incentivi urbanistici premianti ai fini di promuovere il trasferimento di attività produttive ubicate nello spazio urbano e non compatibili con lo stesso, e/o in caso di convenzionamento col Comune dei prezzi di vendita delle aree.

4. Le aree oggetto di PUA approvati sono disciplinate dalle norme previgenti fino al termine fissato dalla convenzione del PUA. Dopo la scadenza della convenzione, nel caso in cui l'intervento non risulti avviato o completato, il POC verificherà la sua rispondenza agli obiettivi generali del PSC, e deciderà in merito alla eventuale riconferma parziale o totale della precedente previsione urbanistica.

5. Le aree oggetto di PUA ancora non approvati alla data di adozione del PSC, ma da questo confermati, mantengono le destinazioni d'uso e gli indici previsti dal PRG '93, con una riduzione, fino all'adozione del POC, della densità edificatoria Ut del 20%, salvo che tale quota non sia utilizzata per il trasferimento di attività produttive già insediate nello spazio urbano ma non compatibili con lo stesso. Tale riduzione del 20% non si applica ai PUE e/o PU per i quali si sia già svolta e conclusa la Conferenza dei Servizi alla data di adozione del PSC con l'acquisizione dei pareri favorevoli degli Enti e Uffici competenti, relativamente agli aspetti urbanistici-architettonici, alla viabilità, alle reti fognarie, alla sicurezza e igiene ambientale e alla rete scolante.



Stralcio della Tavola 3 "Spazi e sistemi" sull'area di interesse
[Fonte: Foglio 9 e Foglio 13, Tavola 3 del PSC di Ravenna]

Il sito in esame è perimetrato inoltre come "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria" per cui secondo l'art. 22, comma 3 delle NTA "Si ha l'Attuazione indiretta ordinaria quando il PSC già individua il comparto, ne fissa gli obiettivi e i requisiti della trasformazione, stabilisce i campi di variazione delle principali grandezze urbanistiche, delle destinazioni d'uso, etc, cui il POC dovrà attenersi nella definizione della disciplina urbanistica generale da assumere a base della formazione del PUA e/o dei PUA".

Non appaiono quindi elementi di contrasto rispetto alle prescrizioni del PSC vigente.

Si evidenzia inoltre che l'impianto in esame è sì attivo sin dal 2003, ma ha subito un trasferimento della sede impiantistica sempre all'interno del territorio del Comune di Ravenna in considerazione della non conformità urbanistica del sito precedente collocato in Via D'Alaggio (infatti con provvedimento n. 712 del 18/12/2006 e successive modificazioni l'autorizzazione unica 208 per il trattamento di rifiuti è stata prorogata sino al 31/12/2008 per consentire il trasferimento degli impianti e della attività nel nuovo sito in Zona Bassette Sud, Il stralcio).

A maggior ragione si conferma pertanto la conformità urbanistica dell'area in cui è situato l'impianto SIMAP.

1.3.3 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• RUE approvato con D.C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009;• Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE, approvata con D.C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016;• Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al Piano di Zonizzazione Acustica, approvata con D.C.C. n. 207602/128 del 12/12/2017;• Variante al RUE in recepimento della carta delle potenzialità archeologiche approvata con D.C.C. n. 156 del 01/10/2019;• Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al piano di zonizzazione acustica e al 2° POC approvata con D.C.C. n. 26 del 12/05/2020.
Classificazione dell'area
<ul style="list-style-type: none">• Complessi, edifici, impianti per attività produttive (SU8)• Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria – PUA approvati
Norme di interesse per l'area in esame
<ul style="list-style-type: none">• -

Le Norme di Attuazione del RUE, redatte ai sensi della L.R. 20/2000 ed in conformità con il PSC del Comune di Ravenna, disciplinano le trasformazioni del territorio articolandole in rapporto alle diverse situazioni territoriali ed alle diverse fattispecie di interventi. Sono articolate in due parti: Parte urbanistica e Parte edilizia.

Essendo il RUE del Comune di Ravenna approvato nel 2009, al momento della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP, tale strumento di pianificazione non risultava ancora vigente né approvato.

Ciò nonostante, si precisa che gli interventi di interesse ai fini del presente Studio di Impatto Ambientale sono stati realizzati in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti all'epoca della modifica dell'autorizzazione avvenuta nel 2008.

Ad ogni modo, si propone nel seguito una sintetica analisi della conformità dell'impianto in esame rispetto a tale strumento di pianificazione.

Dall'esame della Tavola RUE 2 – “Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano” emerge che l'area in esame ricade all'interno di un complesso per attività produttive, disciplinato dall'art. VIII.6.12 delle NTA, di cui ne viene riportato lo stralcio di seguito.

Tale classificazione risulta in linea generale coerente con la principale attività svolta nel sito.

Art. VIII.6.12 - Disciplina dei tessuti e/o manufatti per attività produttive

1. I complessi, edifici e impianti per attività industriale - artigianale sono aree già urbanizzate, prevalentemente inserite nella realtà urbana e/o comunque tali che per dimensioni e tipo di attività possono servire realtà urbane limitrofe.

In tale componente sono ammessi i seguenti usi:

Pr1, Pr2, Spr3 limitatamente all'artigianato di servizio (persona, cose, beni di produzione, imprese, mezzi cicli e motocicli) [rispettivamente Industriali produttive di tipo manifatturiero, Artigianali produttive e laboratoriali e di

servizio per cose e mezzi, Terziario, direzionale e artigianato di servizio, n.d.r.), Spr8 [Attività ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale, n.d.r.] purché all'esterno del centro abitato, cliniche/ospedali veterinari, C1 [Esercizi di vicinato, n.d.r.] solo se connessi ad attività produttiva con SC non superiore al 30% dell'attività produttiva in esercizio, C3 (con esclusione del settore alimentare) solo se connessi ad attività produttiva e comunque fuori dal centro abitato [Medio-piccole strutture di vendita, n.d.r.] e C9 [Commercio all'ingrosso, n.d.r.].

In tali Aree il RUE si attua nel rispetto dei seguenti indici:

- $U_f \leq 0,70 \text{ m}^2/\text{m}^2$

Per attività produttive in esercizio qualora alla data di adozione delle presenti norme sia esaurita la potenzialità edificatoria è ammesso un ampliamento fino a m^2 200 di Sc, purché all'interno della sagoma esistente.

2. Le zone oggetto di piani particolareggiati e/o progetti unitari approvati individuate con specifica perimetrazione nelle tavole RUE 2, ricadenti nelle componenti di cui al precedente art. VIII.6.11, sono disciplinate dall'art. III.1.3. In caso di variante al PUA e/o PU in corso di validità oltre alle prescrizioni grafiche e normative delle presenti norme dovrà essere rispettata la seguente prescrizione aggiuntiva:

- per i PUA: aree pubbliche, escluse le strade interne, 15% della ST di cui almeno 1/3 a parcheggio

- per i PU: sono confermate le aree pubbliche del progetto originario, salvo adeguamento alle eventuali diverse indicazioni grafiche del RUE

Nelle zone soggette al vigente progetto unitario dell'intervento "Bassette" si applicano le norme specifiche del relativo piano di utilizzo.

Nelle zone soggette ai vigenti Progetti Unitari P.I.P. e Piano di Utilizzo Aree Artigianali Industriali del Forese (P.U.A.A.I.F.), si applicano le disposizioni di cui al c1 del presente articolo per gli usi in esso indicati o quelle del c5 per l'uso Pr3.

Per le attività produttive in attività vale quanto definito all'ultimo capoverso del precedente c1. [...]

Ad ogni modo, dal momento che l'impianto SIMAP opera attività di trattamento rifiuti, risulta di particolare interesse l'art. IV.3.12, comma 2, lettera a) delle NTA del RUE, riferibile all'articolazione degli impianti tecnologici (in cui ricadono anche gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti) che prevede quanto segue:

"Le Aree per trattamento, recupero e smaltimento rifiuti comprendono le aree pubbliche e/o private destinate alla localizzazione di impianti per il trattamento, il recupero e lo stoccaggio temporaneo e definitivo di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi (come identificati dalla normativa vigente). In tali aree sono consentiti tutti gli interventi nel rispetto dei seguenti indici:

- $U_f \leq 0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$

- Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente) = IVL, con un minimo di m 5,00, salvo diversa previsione planivolumetrica degli strumenti urbanistici attuativi.

Gli impianti esistenti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, regolarmente autorizzati ai sensi delle normative vigenti alla data di autorizzazione alla loro costruzione, ancorché non individuati nella cartografia del RUE e del POC vigenti, risultano conformi alla componente in oggetto. Alle rispettive aree di pertinenza, così come autorizzate, per gli interventi consentiti dalla pianificazione sovraordinata e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, si applicano indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle componenti di RUE o POC in cui ricadono. [N.d.R.: grassetto a cura del redattore]"


Come già riportato al precedente paragrafo, il sito di interesse è perimetrato come "Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria. PUA approvati" (Art. III.1.3), di cui di seguito se ne riporta uno stralcio.

1. Nelle tavole di RUE sono individuati con specifica perimetrazione gli ambiti soggetti a disciplina particolareggiata pregressa, per i quali è stato approvato e convenzionato il piano urbanistico attuativo (PUA, PEEP o PIP).

Negli ambiti in cui il piano attuativo è in corso di validità si applica la disciplina definita dal piano stesso. Decorsi 10 anni dalla stipula della convenzione e comunque ad avvenuta realizzazione del piano (realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione ed altri impegni convenzionali), vale la disciplina di RUE anche se perimetrati nella cartografia di RUE; relativa ai tessuti, alle dotazioni territoriali e a quant'altro rappresentato nelle tavole di RUE anche se perimetrati nella cartografia di RUE; per i tessuti privi di indice fondiario proprio, si applica l'indice del piano approvato. Nei casi in cui non sia possibile risalire all'indice originario si applica un $U_f < 0,60 \text{ mq/mq}$.

Per i piani in corso di validità è ammessa la facoltà di adeguamento alle modifiche introdotte dalla disciplina di RUE qualora queste non modifichino e/o comunque non interessino gli standard pubblici in termini quantitativi e localizzativi, previa Variante al piano vigente.

[...]








PUA approvati	PUA da approvare	
		Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria
art. III.1.3	art. I.1.3	
Prevalentemente per attività produttive		art. VIII.6.11
		SU8 - Complessi, edifici e impianti per attività produttive
art. VIII.6.12		
ESISTENTE	PROGETTO	
		Industriale - artigianale
art. VIII.6.12 c1		

Figura 10 - Stralcio della Tavola RUE 2 "Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano" sull'area di interesse [Fonte: Tavola 041 del RUE 2 di Ravenna]

Per quanto concerne invece le aree di potenziale allagamento, in cui ricade il sito in esame (si veda § 2.3.2), risulta di particolare interesse l'art. IV.1.14, comma 7, delle NTA del RUE, che prevede quanto segue.

Art. IV.1.14 - Perimetri e limiti

Per la parte di territorio interessata dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico elaborato dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con delibera di G.R. n. 350 del 17/03/2003, modificato a seguito della Variante cartografica e normativa al Titolo II – Assetto della rete Idrografica approvata con DG.R. n. 1877 del 19/12/2011 e della Variante di Coordinamento PAI-PGRA approvata con DGR 2112 del 5/12/2016, e comprensiva altresì delle fasce di collasso arginale della sponda sinistra del fiume Lamone, gli interventi edilizi ed urbanistici devono

rispettare le disposizioni di seguito indicate. - Nelle "Aree di potenziale allagamento" di cui all'art. 6 del suddetto Piano Stralcio dei Bacini Regionali Romagnoli e s.m.i., come individuate nella cartografia allegata alla variante del Piano (Tavv. 223O, 223E, 240O e 240E e per come recepite dalla tavola RUE 10.4), e tenuto conto dei tiranti idrici di riferimento individuati nell'allegato 6 alla "Direttiva per le verifiche ed il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica" approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s.m.i. e per come recepite dalla tavola RUE 10.4.1, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione o di frana, **rispetto alla situazione esistente alla data del 15/03/2012** (data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della Variante cartografica e normativa al Titolo II – Assetto della rete Idrografica) [grassetto a cura del redattore, n.d.r.]
- b) il piano terra, l'accesso ai vani e le aperture per aerazione dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico
- c) dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche [...]

Dal momento che al 2012 l'impianto SIMAP risultava già esistente e in esercizio, e considerando che nel corso degli anni non è stato aumentato significativamente il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione, si considera la conformità dell'impianto alle previsioni del RUE in merito a tale aspetto.

Sulla base di quanto sopra esposto, non emergono elementi di contrasto con il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente.

Essendo ad ogni modo il sito in esame autorizzato ed in esercizio da prima dell'entrata in vigore del RUE, è possibile rilevare la conformità dello stabilimento in esame rispetto alle disposizioni urbanistiche del RUE.

1.3.4 PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">2° POC in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 222674/87 del 11/12/2018
Classificazione dell'area interessata
<ul style="list-style-type: none">-
Norme di interesse per l'area in esame
<ul style="list-style-type: none">-

Il Piano Operativo Comunale (POC), come definito dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i., è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Il Comune di Ravenna, con D.C.C. n. 222674/87 del 11/12/2018, ha approvato il 2° POC, ai sensi della suddetta Legge Regionale. L'elaborato prescrittivo POC.3 "Quaderno del POC" identifica i perimetri degli Ambiti rinviati a POC dal PSC e i perimetri dei PUA generali e/o degli stralci funzionali inseriti nel POC.

Al momento della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP, l'attuale POC non era ancora stato approvato.

Va tuttavia sottolineato che gli interventi di interesse ai fini del presente Studio di Impatto Ambientale sono stati realizzati in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti all'epoca della modifica dell'autorizzazione avvenuta nel 2008.

Ad ogni modo, l'area in esame non rientra in perimetri disciplinati dal POC, si omette pertanto l'analisi rispetto a tale strumento di pianificazione.

2 PREVISIONE E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

2.1 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">PRRB Regione Emilia-Romagna approvato con D.A.L. n. 87 del 12/07/2022 ed entrato in vigore il 05/08/2022
Classificazione dell'area interessata
<ul style="list-style-type: none">-
Norme di interesse per l'area in esame
<ul style="list-style-type: none">-

Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB) 2022-2027 è stato approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022 e si propone come elemento di traino del percorso di radicale transizione ecologica della Regione Emilia-Romagna.

Al momento della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP, l'attuale PRRB non era ancora stato approvato.

Va tuttavia sottolineato che gli interventi di interesse ai fini del presente Studio di Impatto Ambientale sono stati realizzati in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti all'epoca della modifica dell'autorizzazione avvenuta nel 2008.

Ad ogni modo, si propone nel seguito una sintetica analisi della conformità dell'impianto in esame rispetto a tale strumento di pianificazione.

Nello specifico, il Piano PRRB 2022-2027:

- rappresenta uno degli strumenti di attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile che la Regione Emilia-Romagna mette in campo per il proprio sviluppo socio-economico e territoriale in maniera integrata, assicurando al contempo la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.
- concorre al conseguimento di obiettivi previsti in altri strumenti di pianificazione come, ad esempio, il Piano Energetico Regionale e la nuova legge regionale urbanistica che, nel prevedere la limitazione del consumo di suolo, fa delle bonifiche e del recupero delle aree degradate uno dei pilastri di azione cui la Regione intende fare riferimento.
- assume contenuti che fin qui non erano tipici della materia dei rifiuti e si pone come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione nell'accezione che ci consegna l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
- delinea nuove modalità di confronto con la cittadinanza ed i portatori di interesse in merito al monitoraggio delle politiche e dei risultati ottenuti.

Lo scopo principale del PRRB è quello di contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ponendosi come un vero e proprio programma di sviluppo economico-territoriale della Regione, essendo al contempo in coerenza con il Patto per il Lavoro e per il Clima (sottoscritto dalla regione, enti locali, sindacati e approvato con Delibera di Giunta n. 1899 del 14/12/2020) nel percorso di transizione ecologica.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) sono descritti i diversi principi del nuovo Piano, contenuti nell'art. 2, che vengono riportati dettagliatamente di seguito:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- b) il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali.

Gli obiettivi del nuovo Piano in materia di rifiuti sono invece definiti nell'art. 8 delle NTA in base alla tipologia di rifiuto. In particolare, relativamente ai **rifiuti speciali** gli obiettivi del Piano sono:

- a. riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione (Decreto direttoriale del MATTM del 7/10/2013);
- b. riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali (art. 180 c.2 lett. l del D.Lgs. 152/2006);
- c. riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d. sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
- e. sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti in coerenza con l'Elenco regionale;
- f. l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi;
- g. riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari al 2027 (riparametrazione al 2027 dell'obiettivo dettato dall'art. 180, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede la riduzione del 50% di tale tipologia di rifiuti entro il 2030);
- h. riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio entro il 31/12/2025 (Allegato E alla parte IV D.Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 220 del D.Lgs. 152/2006).

Il PRRB definisce inoltre al capitolo 12 della Relazione di Piano i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero, pur demandando agli strumenti di pianificazione provinciale l'individuazione delle predette aree (art. 7 comma 2 delle NTA).

Riguardo a tale aspetto, si rimanda perciò al §1.2.2.

Inoltre, per quanto riguarda nello specifico i rifiuti “portuali”, ossia i rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, nonché provenienti dalle piattaforme off-shore, il PRRB non prevede indirizzi specifici ma rimanda agli specifici piani di raccolta dei singoli porti dell’Emilia-Romagna, per cui deve essere valutata la coerenza al PRRB 2022-2027 o essere espressa l’intesa da parte della regione.

Infatti, nel PRRB si afferma che *“i rifiuti prodotti dalle navi non rappresentano una “filiera” dal punto di vista merceologico (giacché non differiscono qualitativamente dai rifiuti prodotti da altre categorie di produttori) ma sono tuttavia oggetto di una normativa specifica che ne prevede la separazione dei flussi rispetto alle altre categorie di rifiuti nonché la pianificazione/regolazione”*.

In termini normativi, occorre quindi fare riferimento all’art. 232 del D.Lgs. 152/2006 – “rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico”, il quale indica che la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui del carico è contenuta nel D.Lgs. 182/2003, abrogato e sostituito dal D.Lgs. 197/2021 (che recepisce a livello nazionale la Direttiva Europea n.2019/883/Ue).

Il D.Lgs. 197/2021, che ha *“l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti”*, reca specifiche disposizioni relative agli impianti di raccolta dei rifiuti delle navi, che si applicano a tutte le navi a prescindere dalla loro bandiera che fanno scalo o operano in un porto dello Stato, ad esclusione di specifiche categorie di navi.

In sostanza, l’impianto normativo determinato dal D.Lgs. 197/2021 prevede che tutte le navi (salvo esclusioni specifiche), a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o operano in un porto dello Stato debbano conferire tutti i rifiuti prodotti ed i residui del carico all’impianto portuale di raccolta pertinente prima di lasciare nuovamente il porto (art. 7 D.Lgs. 197/2021), salvo rare eccezioni.

A valle del conferimento dei rifiuti dalle navi agli impianti portuali di raccolta, il gestore dell’impianto portuale di raccolta, cui il servizio è affidato in conformità al Regolamento 2017/352/UE ed alla normativa vigente in termini di appalti, affidamenti e concessioni, dovrà effettuare la raccolta e la gestione separata dei rifiuti al fine di favorirne il riutilizzo ed il riciclaggio.

Tra i rifiuti conferiti dalle navi sono ricompresi i rifiuti biodegradabili di cucine e mense prodotti da navi, che nel caso fossero provenienti da paesi extracomunitari potrebbero costituire una potenziale fonte di rischio per la salute pubblica, pertanto sono reputati a rischio infettivo biologico e quindi la loro raccolta e il loro trattamento devono essere organizzati secondo i rigidi criteri previsti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal D.M. 22 maggio 2001 – *“Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”* (oggi sostituito dal DM 09/05/2023 - *Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali*, che ne mantiene intatti i principi di base).

Il DM 09/05/2023 riguardo alla gestione dei rifiuti alimentari prevede infatti lo smaltimento:

- in impianti di incenerimento, mediante termovalorizzazione, situati nella regione del porto di sbarco o, qualora non sia possibile nel territorio regionale, in quello di altra regione secondo il

principio di prossimità; la termodistruzione di tali rifiuti può essere effettuata anche in impianti di incenerimento per rifiuti urbani adottando misure idonee a prevenire rischi per gli operatori;

- in discarica per rifiuti non pericolosi, **previa sterilizzazione**;
- in discarica autorizzata, anche senza preliminarmente sterilizzazione, nel rispetto dei limiti di ammissibilità in discarica stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed in particolare dei parametri relativi al carbonio organico totale (TOC) ed al carbonio organico disciolto (DOC) risultanti dall'analisi dei rifiuti e con presenza di elementi di barriera, efficaci ed efficienti, tali da impedire l'accesso di animali, compresi i volatili.

Il D.Lgs. 197/2021 non varia invece le disposizioni per la gestione dei rifiuti sanitari ed alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, cui continua ad applicarsi la normativa vigente in materia.

Stante quanto riportato nei paragrafi precedenti, attuando l'obbligo di servizio pubblico per il ritiro e il trattamento dei rifiuti portuali, l'impianto in esame risulta pienamente conforme agli obiettivi del Piano PRRB.

Qualificandosi come parte costituente del ciclo di gestione dei rifiuti, l'impianto costituisce quindi una struttura strategica per il fabbisogno di gestione e di recupero/smaltimento di tali tipologie di rifiuti, fornendo un servizio totalmente rispondente agli obblighi della normativa di settore (quale appunto la sterilizzazione di rifiuti prima del conferimento in discarica), risultando pienamente conforme ed allineato con gli obiettivi del PRRB.

2.2 PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE

2.2.1 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO (PDG)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• <i>PdG Po 2021 adottato con D.C.I. n. 4/2021 del 20/12/2021</i>
Classificazione dell'area interessata
<ul style="list-style-type: none">• -
Norme di interesse per l'area in esame
<ul style="list-style-type: none">• -

Il **Piano di Gestione delle Acque** è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva 2000/60/CE, direttiva quadro sulle acque (DQA), recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152/2006. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materie di acque, anche attraverso la messa a sistema una serie di direttive in materia previgenti in materia, al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico.

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse, entro i 3 cicli di pianificazione previsti, (articolati in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027), individuando nel Piano di Gestione delle Acque (**PdG**) lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione agli indirizzi comunitari.

La scala territoriale di riferimento è individuata nel **distretto idrografico**, definito come “area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi”. Altra caratteristica del PdG è che lo stesso trova in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc...) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali.

Il 20 dicembre 2021, la Regione Emilia-Romagna ha concluso l'attività per la predisposizione dei contributi al 3° e ultimo ciclo di pianificazione distrettuale. In tale contesto normativo l'Autorità del Bacino Distrettuale del Fiume Po ha adottato con delibera CIP del n. 4/2021 il nuovo Piano che coprirà l'ultimo sessennio previsto dalla DQA 2021-2027, ampliando il suo territorio di competenza includendo alcune aree ricadenti nel Distretto dell'Appennino Settentrionale e bacini che afferiscono direttamente al mare Adriatico. Questa scelta è stata fatta allo scopo di facilitare il confronto con i livelli di pianificazione precedenti tuttora vigenti e per caratterizzare meglio le scelte strategiche di Piano tenuto conto delle specificità territoriali, economiche e ambientali che differenziano il bacino del fiume Po dagli altri sottobacini, seppur accomunati dal fatto che tutti confluiscono al mare Adriatico.

Con la L. 221/2015 il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti come aggregazione dei bacini preesistenti e in questo quadro le Autorità di Bacino sono state abrogate e sostituite dalle nuove Autorità di bacino distrettuale.

Con le modifiche precedentemente descritte, attualmente il territorio comunale in esame, che nel precedente Piano 2015-2021 rientrava nel distretto dell'Appennino Settentrionale, ora ricade nel territorio del Distretto del Fiume Po.

Si procede pertanto di seguito all'analisi dei contenuti dello strumento di pianificazione del 2021-2027 del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po.

Il territorio del Distretto Idrografico del Fiume Po è stato suddiviso in 5 Sub Unit: Po, Reno, Fissero-Tartaro-Canalbiano, Bacini Romagnoli e Conca-Marecchia.

L'area in esame ricade all'interno della **Sub Unit dei Bacini Romagnoli (ITI081)**, come rappresentato in Figura.




Figura 11: Rappresentazione delle Sub Unit del distretto del Fiume Po

Nella seguente figura, tratta dalla Relazione Generale (Elaborato 0) del PdG Po 2021, è riportato il confronto dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto padano nei vari cicli di pianificazione avuti finora.




Figura 12 – Percentuale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, del distretto padano, classificati in stato complessivo ambientale buono e non buono [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 0]

Il confronto permette di trarre conclusioni in merito all'efficacia dell'attuazione delle misure del precedente ciclo di pianificazione e di valutare le priorità per il prossimo, in termini di monitoraggio, di adozione di eventuali proroghe/deroghe e di misure da intraprendere per migliorare lo stato dove questo non risulta ancora buono e per non deteriorare quello esistente nel prossimo sessennio 2021-2027.

Per quanto riguarda i corpi idrici fluviali della Sub Unit Bacini Romagnoli, di interesse per il caso in esame, lo stato ambientale complessivo è risultato buono per il 41% di essi, come mostrato nella seguente figura.




Figura 13 – Stato ambientale dei corpi idrici fluviali per la Sub Unit Bacini Romagnoli espresso come percentuale sul totale dei classificati [Fonte: PdG Po 2021 – Elaborato 1]

Dal confronto tra gli esiti della classificazione dell'attuale ciclo di pianificazione (2021) ed il precedente (2015) per la Sub Unit Bacini Romagnoli, emerge che, per quanto concerne lo stato/potenziale ecologico all'anno 2021, si evidenzia un aumento sensibile del numero di fiumi sia in stato "elevato", dall'1% al 6% (4 corpi idrici), sia in stato "buono", che attualmente ammonta al 35% del totale dei corpi idrici classificati, pari a 24 corpi idrici. Inoltre, per l'attuale ciclo di pianificazione non è stato assegnato a nessun corpo idrico fluviale il giudizio "cattivo".

Si mette in evidenza che per quanto riguarda i corpi idrici appartenenti alla Regione Emilia-Romagna, la riduzione dei corpi idrici in stato "buono" potrebbe essere attribuibile in significativa parte anche al fatto che diversi corpi idrici del PdG 2015 in stato "buono" sono stati accorpati, soprattutto in zone montano-collinari.

Nell'ambito della pianificazione distrettuale, i temi del bilancio idrico, della carenza idrica e siccità sono affrontati nel Piano di Bilancio Idrico (PBI) del Distretto Idrografico del Fiume Po, adottato con Del. CI 8 e 7 dicembre 2016 e approvato con il DPCM del 11 dicembre 2017 (PBI 2016), a scopo di completare il Piano di Bacino.

Il PBI è strutturato su tre obiettivi generali:

- 1) cooperazione: tra amministratori pubblici e portatori di interesse;
- 2) riequilibrio del bilancio ai fini della sostenibilità: utilizzando la risorsa effettivamente disponibile e senza compromettere la disponibilità per l'ambiente e le generazioni future;
- 3) gestione delle crisi idriche e della siccità.

La particolarità del Bacino del Po è la presenza di un sistema fitto di corsi d'acqua artificiali destinati a soddisfare soprattutto le esigenze di bonifica e irrigue della pianura padana. Nel tempo quindi, la disponibilità idrica di questi territori è andata riducendosi e il fenomeno irriguo si è stabilizzato soprattutto a livello di aziende agricole.

Nel 2016 è stato costituito l'Osservatorio Permanente sugli Usi dell'Acqua nel Distretto Idrografico del Fiume Po, importante per il raggiungimento degli obiettivi del PBI. Tale organo si prefigge l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del distretto, promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e coordinare l'attuazione delle azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi, sia di valenza distrettuale che di sottobacino, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 3 e degli artt. 167 e 168 del D.lgs. 152/2006, nonché per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

I consumi idrici sono in generale riconducibili a diversi utilizzi:

- civile;
- agricolo;
- industriale.

Per quanto riguarda il prelievo di acqua per uso potabile, a livello di distretto idrografico, quello del Fiume Po, è il distretto con prelievo maggiore in Italia (fonte ISTAT, 2020).

DISTRETTI IDROGRAFICI	Sorgente	Pozzo	Corso d'acqua superficiale	Lago naturale	Bacino artificiale	Acque marine o salmastre	Totale	Prelevato pro capite
Fiume Po	542,2	1.884,2	195,9	42,0	136,3	-	2.800,7	389
Alpi orientali	362,3	588,1	45,5	..	0,9	-	996,8	423
Appennino settentrionale	90,4	345,0	104,0	1,1	14,8	0,6	555,9	299
Appennino centrale	1.054,1	366,0	40,2	1,8	23,6	0,4	1.486,1	466
Appennino meridionale	1.056,6	820,2	70,3	-	367,5	0,6	2.315,2	484
Sicilia	155,0	461,6	1,6	-	112,4	9,5	740,2	417
Sardegna	33,3	30,3	1,7	-	228,9	-	294,2	502
ITALIA	3.293,9	4.495,5	459,2	45,0	884,3	11,1	9.189,1	422

Tabella 3: Prelievi di acqua per uso potabile per tipologia di fonte e distretto idrografico (volume in milioni di metri cubi)
[Fonte: Istat-Conferimento delle acque per uso civile, 2020]

Il principale fattore che incide sul consumo di acqua nel settore agricolo, invece, è l'irrigazione che rappresenta la maggiore pressione sulla risorsa idrica. Nella seguente Tabella sono analizzati i dati sulle superfici irrigate e dei volumi utilizzati nel Distretto Idrografico del Fiume Po, per gli anni 2016 e 2018.

Regione/P.A.	2016		2018	
	Superficie irrigata	Volume utilizzato	Superficie irrigata	Volume utilizzato
	(ha)	(m³)	(ha)	(m³)
Emilia-Romagna	234.858,75	1.014.360.346,34	213.502,91	949.347.857,46
Lombardia	489.314,51	6.215.484.715,61	489.603,26	6.116.074.565,15
Piemonte*	291.371,00	6.900.000.000,00	291.371,00	6.300.000.000,00
P.A. Trento**	3.400,00	50.000.000,00	3.400,00	15.350.000,00
Valle d'Aosta***	20.996,00	168.865.344,00	20.996,00	168.865.344,00
Veneto****	219.365,00	1.168.935.557,00	218.456,00	895.383.663,00
Distretto fiume Po	1.259.305,26	15.517.645.962,95	1.237.329,18	14.445.021.429,61

Per il volume utilizzato, stima della regione Piemonte effettuata sul totale del volume prelevato dai consorzi. Sono comunque necessarie analisi più approfondite per affinare la stima.

** Per la superficie attrezzata, superficie irrigata e volume utilizzato, stima della PA di Trento sui dati presenti nella banca MOVIR. la riduzione forte fra le due annate nel valore di volume utilizzato a parità di superficie è da attribuirsi al nuovo investimento di razionalizzazione realizzato dal consorzio di secondo grado Alto Garda

*** Stima della regione Valle d'Aosta di superficie irrigata e attrezzata e volume utilizzato, sulla base del documento approvato in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016 (Allegato 9 - Metodologia di stima dei volumi irrigui) e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1826 del 30 dicembre 2016, che tiene conto dei valori delle concessioni irrigue.

**** Per il volume utilizzato nel 2018, stima della regione Veneto, su dati SIGRIAN.

Fonte: elaborazioni CREA PB su dati SIGRIAN

Tabella 4: Volume utilizzato sulle superfici irrigate nel distretto idrografico del Fiume Po [Fonte: Istat-Conferimento delle acque per uso civile, 2018]

2.2.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (PTA)

Versione del Piano analizzata
• PTA approvato con D.A.L. n. 40 del 21/12/2005
Classificazione dell'area interessata
• -
Norme di interesse per l'area in esame
• -

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (previsto già dal D.Lgs. 152/99 e successivamente anche dal D.Lgs. 152/2006) volto alla

definizione ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale dalle Direttive Europee (Direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche.

Il PTA è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005 (risultando quindi già vigente al momento della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP) e redatto per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, individuando quali obiettivi principali:

I principali obiettivi da perseguire sono:

- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- Attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzi;
- Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessari per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque, sono raggiungibili attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche.

Tali obiettivi sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche dei bacini idrografici (elementi geografici, condizioni geologiche, precipitazioni), l'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati di origine puntuale e diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e qualitative-quantitative delle acque sotterranee nonché l'individuazione del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque marine costiere.

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica.

Dall'analisi del quadro conoscitivo delineato nel PTA e della relativa cartografica associata, si osserva come l'area in esame:

- **non ricade** in aree sensibili, considerate come aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e risanamento, così come definite dall'Allegato 6 al D.Lgs. 152/99 (ora sostituito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- **non ricade** in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- **non ricade** in zone di protezione delle acque sotterranee.




Figura 14 – Zone di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica [Fonte: Tavola 1 PTA]

Il Piano non prevede ulteriori disposizioni in materia di gestione di rifiuti, oltre a quelle indicate per le zone di protezione della falda e per le aree di ricarica corrispondenti alle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano.

2.3 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

2.3.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA)

Versione del Piano analizzata

- PGRA del distretto idrografico del Fiume Po - aggiornamento 2021 (secondo ciclo) adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2021 e definitivamente approvato con DPCM 1/12/2022

Classificazione dell'area interessata
<ul style="list-style-type: none">• MP2-Area con alluvioni poco frequenti, per il Reticolo secondario• Rischio medio R2 per il reticolo secondario e primario
Norme di interesse per l'area in esame
-

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, conosciuta anche come Direttiva Alluvioni, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, in analogia a quanto predispone la Direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque, vuole creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.

Dopo un lungo iter, partito nel 2010, i PGRA sono stati adottati entro i termini previsti dal dispositivo comunitario (22 dicembre 2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per poi essere definitivamente approvati in data 3 marzo 2016.

Al momento della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP, l'attuale PGRA non era ancora stato approvato.

Va tuttavia sottolineato che gli interventi di interesse ai fini del presente Studio di Impatto Ambientale sono stati realizzati in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti all'epoca della modifica dell'autorizzazione avvenuta nel 2008.

Ad ogni modo, si propone nel seguito una sintetica analisi della conformità dell'impianto in esame rispetto a tale strumento di pianificazione.

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Per legge, il PGRA ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione: il primo ciclo di elaborazione si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i primi PGRA che hanno svolto la loro azione nel periodo 2016-2021.

In data 16 dicembre 2021 la Conferenza Operativa ha espresso parere positivo sull'Aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni, pubblicato il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE.

Successivamente, in data 20 dicembre 2021, le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno adottato all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA, con Del. 5/2021 per il Distretto Po e Del. 27/2021 per il Distretto Appennino Centrale; i PGRA sono stati infine pubblicati il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, sui rispettivi siti web e pubblicati sulla GU Serie Generale n. 23 del 29/01/2022.

Nello specifico, il sito in esame ricade all'interno della Unit of Management (UoM) dei Bacini Regionali Romagnoli (ITI081).

L'approvazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ha modificato l'impianto organizzativo ed istituzionale della legge 183/1989 prevedendo, all'articolo 63, la soppressione, a far data dal 30 aprile 2006, delle Autorità di Bacino previste dalla legge 183/1989 sostituendole con le Autorità di bacino distrettuale.

Il 17 febbraio 2017 con l'entrata in vigore il D.M. 25 ottobre 2016, sono state soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, e tutte le relative funzioni sono state trasferite alle Autorità di bacino distrettuali. Le Autorità di bacino interregionali del fiume Reno e del Marecchia-Conca e l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli confluiscono pertanto nell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

La pianificazione di bacino è sancita dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, che ha, tra le altre, la finalità di assicurare la difesa del suolo e la tutela degli aspetti ambientali assumendo il "bacino idrografico" come ambito territoriale di riferimento.

Per la visualizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) la Regione Emilia-Romagna ha realizzato un portale della cartografia interattiva relative, in particolare, al territorio regionale ricadente nel distretto del fiume Po.

Le mappe di pericolosità aggiornate sono state definitivamente approvate dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Decreto Segretariale (DS) n. 43/2022 del 11 aprile 2022.

Le mappe della pericolosità devono indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.lgs. 49/2010):

- L-P1: Alluvioni rare, tempo di ritorno fino a 500 anni (bassa probabilità);
- M-P2: Alluvioni meno frequenti, tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- H-P3: Alluvioni frequenti, tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Nelle figure sottostanti si riportano degli estratti della mappa di Pericolo alluvioni consultabile sul portale regionale dedicato (Moka Direttiva alluvioni¹).

L'area in esame non risulta essere interessata da pericolosità idraulica derivante dal "*Reticolo Principale*" (RP), mentre per quanto riguarda il "*Reticolo Secondario di Pianura*" (RSP) ricade nello scenario di pericolosità media M-P2 che identifica zone con alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni.

¹ Portale raggiungibile al seguente link: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html>




Figura 15 – Mapa Pericolosità – Reticolo Principale [Fonte: Servizio Moka Regione Emilia-Romagna]



Figura 16 – Mapa Pericolosità – Reticolo Secondario di Pianura [Fonte: Servizio Moka Regione Emilia-Romagna]

Inoltre, la Direttiva Alluvioni stabilisce anche che siano redatte anche le mappe di rischio alluvioni, classificate in base a quattro classi di rischio:

- R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche;
- R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

Per quanto riguarda l'analisi di rischio, l'area di interesse, localizzata in un'area produttiva, presenta classe di rischio medio 2 sia per quanto riguarda il reticolo primario che per il reticolo secondario.




Figura 17 – Mappa di rischio ed Elementi esposti – Reticolo Primario [Fonte: Servizio Moka Regione Emilia-Romagna]




Figura 18 – Mappa di rischio ed Elementi esposti – Reticolo Secondario [Fonte: Servizio Moka Regione Emilia-Romagna]

Recentemente, è stato inoltre emanato il D.L. 1 giugno 2023, n. 61 *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”* convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 il cui articolo 20-octies, comma 2, lettera c) prevede la predisposizione (entro il 31 marzo 2024) di un *“Piano Speciale preliminare”* e (entro il 30 giugno 2024) di un conseguente *“Piano Speciale”*, sulla base di interventi urgenti per la protezione dei centri abitati e delle infrastrutture che rilevano per complessità situazionale e realizzativa e di quadri esigenziali proposti dalla Regione interessata sulla base, sua volta, delle proposte di interventi formulate dalle Autorità idrauliche competenti.

Il suddetto *Piano speciale preliminare* è stato approvato con Determinazione del *Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche* n. 82 del 23/04/2024, prevedendo specifici indirizzi riguardanti la pianificazione urbanistica, la delocalizzazione di beni in aree a rischio e le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico.

Al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi del *Piano speciale preliminare*, nelle more dell'approvazione di Varianti ai vigenti strumenti di pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po per l'assetto idrogeologico, con **Decreto n. 32/2024 del Segretario Generale della Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po** sono state adottate misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 e dell'art. 68, comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con i contenuti di cui ai paragrafi della Relazione del suddetto Piano di seguito riportati:

- 7.1.4.2 *Pianificazione urbanistica;*
- 7.1.4.3 *Delocalizzazioni/rilocalizzazioni di edifici/beni in aree a rischio;*
- 7.1.5. *Indirizzi e criteri per i ponti e manufatti di attraversamento dei corsi d'acqua esistenti e di progetto e il relativo ALLEGATO 9 - Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica dei ponti e delle infrastrutture;*
- 7.2.4.2 *Pianificazione urbanistica;*
- 7.2.4.3 *Delocalizzazioni/rilocalizzazioni di edifici/beni in aree a rischio.*

L'ambito di applicazione di tali indirizzi riportati è costituito dalle aree allagate durante gli eventi di piena di maggio 2023, così come delimitate dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli Enti territoriali, sull'apposito WebGis *“Perimetrazione aree allagate eventi di maggio 2023”*, di cui di seguito si riporta uno stralcio relativo all'area in esame.




Figura 19 – Perimetrazione aree allagate durante evento maggio 2023

L'area non risulta perimetrata tra le aree allagate nell'evento del 16-17 maggio 2023 e pertanto non risulta ricadere nell'ambito di applicazione del Decreto n. 32/2024 dell'AdB Po.

Allo stesso modo l'area non risulta interessata da eventi franosi conseguenti ai medesimi eventi meteorici estremi, che hanno riguardato invece territori ricompresi nella fascia appenninica dell'Emilia-Romagna.

2.3.2 PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • PSRI approvato con D.G.R. n. 350 del 17/03/03 • Variante normativa al Titolo III – Assetto idrogeologico approvata con D.G.R. n. 144 del 16/02/2009 • Variante cartografica e normativa al Titolo II - Assetto della rete idrografica approvata con D.G.R. n. 1877 del 19/12/2011 • Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata con DGR n. 2112 del 5/12/2016 • Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica approvata con Del. C.I. n. 3/2 del 20/10/2003 • Adeguamento della Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica conseguente all'approvazione della Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata con DGR n. 2112 del 5/12/2016
Classificazione dell'area interessata
<ul style="list-style-type: none"> • Aree di potenziale allagamento
Norme di interesse per l'area in esame
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 NTA

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n.180", alla luce di eventi calamitosi riguardanti l'assetto del territorio, ha ridefinito i contenuti del D.M. 14 febbraio 1997, demandando alle Autorità di Bacino l'adozione di "Piani

Stralcio per il Rischio Idrogeologico" (intendendo con questa dicitura sia il rischio idraulico che quello dovuto all'instabilità dei versanti), che individuino le aree critiche ed indichino le misure di salvaguardia, così come indicato dalla Legge n. 183 del 1989.

La perimetrazione delle **aree a rischio**, in particolare di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, è quindi individuata unitamente alle norme di salvaguardia, per venire ad una definizione puntuale dei livelli di rischio e fornire criteri ed indirizzi utili alla adozione di misure preventive strutturali e non strutturali in grado di mitigare gli effetti negativi sul territorio ed i beni esposti.

Nel caso in esame lo strumento di riferimento è quindi il "Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/03 e s.m.i., che affronta in maniera organica per tutto il territorio di competenza le tematiche del rischio idraulico (Titolo II) e del dissesto dei versanti (Titolo III).

Al momento della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP, il PSRI risultava quindi già vigente.

Il Piano Stralcio tiene conto delle criticità legate al reticolo maggiore e anche di quelle relative ai corsi d'acqua minori e ai canali di bonifica, nonché del dissesto idrogeologico di versante (frane).

A seguito dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con D.G.R. n. 2112 del 05/12/2016 è stata approvata la "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico".

Gli obiettivi individuati dal Piano, ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge 182/1989, sono:

- l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
- la individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.

Nella Relazione idraulica integrativa di tale Variante si specifica che *"La cartografia predisposta dai Consorzi di Bonifica ad una scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000 nell'ambito della elaborazione del PGRA, è da intendere pertanto come integrazione / aggiornamento delle mappe tracciate per perimetrare le zone allagate nell'evento dell'ottobre 1996, assunto quale evento di riferimento all'impianto del Piano Stralcio. Da tale nuova rappresentazione si desume che lo scenario di media pericolosità assimilabile all'art. 6 "Aree di potenziale allagamento" del PAI è da estendere alla totalità delle pianura romagnola e pertanto si intende **sottoporre alla disciplina dell'art 6. con la presente variante tutta l'area di pianura identificata a media probabilità (P2)**", come si evince dallo stralcio della Tavola 223E – "Perimetrazione aree a rischio idrogeologico" – della Variante cartografica del PSRI.*




Figura 20 – Tavola PAI – Perimetrazione aree a rischio idrogeologico [Fonte: Stralcio della Tavola 223E della Variante di coordinamento PAI-PGRA]

Si riporta di seguito l'art. 6 del testo coordinato del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, come modificato dalle varianti.

Art.6 Aree di potenziale allagamento

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.
2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.
4. L'Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.
5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.
6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico,

l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente

Al comma 4 si fa riferimento alla Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica; tale Direttiva, redatta allo scopo di supportare le verifiche e le valutazioni idrologiche ed idrauliche richieste dalla applicazione del Piano Stralcio, contiene approfondimenti ed indicazioni tecniche di diretta applicazione in merito a diversi temi, tra i quali appunto i tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione passiva dagli effetti di allagamento.

La Direttiva è stata modificata dalla Variante di coordinamento con PGRA; anche in questo caso l'articolo di interesse è il n. 6, riportato di seguito per le sole parti d'interesse per il caso in esame.

Art.6 Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4)

I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d'acqua attesi a seguito di possibili esondazioni.

La determinazione del tirante idrico equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti rispetto alle esondazioni, in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione del terreno e per la presenza di insufficienze del reticolo idraulico. È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti criteri di protezione passiva. [...]

Con riferimento alle aree potenzialmente interessate da fenomeni alluvionali, individuate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico del presente piano, per il territorio a valle della via Emilia la suddetta definizione si basa sull'analisi del modello digitale del terreno e tiene conto delle considerazioni di tipo morfologico ed idraulico riportate in Allegato 6. Per le aree collocate a monte della via Emilia il tirante idrico di riferimento, in assenza di specifici approfondimenti conoscitivi, è fissato convenzionalmente

- in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2)

- in 0,5 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3).

In presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento sarà calcolato in base ai dati disponibili.

È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell'acqua misurato dall'intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento. [...]

- Per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m: occorre garantire che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrato sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone. [...]

Anche la cartografia è stata aggiornata dalla Variante.

L'area dove sorge l'impianto in esame è identificata come Area di potenziale allagamento con tirante idrico fino a 50 cm.




Figura 21 – Tavola PAI – Tiranti idrici di riferimento [Fonte: Stralcio della Tavola 223E della Variante di coordinamento PAI-PGRA]

Ai sensi dell'art. 16 del PSRI, si riporta di seguito la normativa relativa alle aree interessate al fenomeno delle alluvioni.

Art. 16 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:

- aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
- assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.
- consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni per la costa da parte della Regione Emilia Romagna previste dal PGRA, approvato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), i Comuni provvederanno, nell'ambito delle procedure autorizzative di loro competenza in materia di interventi edilizi ed infrastrutturali, a richiedere l'adozione di specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:

- delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
- del tipo di intervento e della destinazione d'uso prevista,
- del riferimento ai seguenti valori dell'elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per diversi scenari e relativi tempi di ritorno:

- 1,50 m per Tempo di ritorno pari a 10 anni;
- 1,80 m per Tempo di ritorno pari a 100 anni;
- 2,50 m per Tempo di ritorno superiore a 100 anni.

4. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza [intesi come interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio idraulico, n.d.r.] o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 del precedente art. 3.

Si precisa che, negli ultimi anni, non è stata apportata alcuna modifica all'assetto dello stabilimento e non sono stati realizzati nuovi manufatti edilizi; la gestione e le attività svolte in sito sono rimaste quindi invariate nel tempo.

Tuttavia, tali variazioni non hanno apportato modifiche alle modalità di gestione dell'attività di deposito dei rifiuti. Pertanto, si può affermare la conformità dell'impianto rispetto alle disposizioni del Piano esaminato.

Inoltre, la Direttiva rimanda a quanto indicato dagli Strumenti di pianificazione comunali, costituiti nel caso in esame dal RUE, che per le aree di potenziale allagamento prevede specifiche disposizioni, alle quali il progetto risulta comunque conforme (cfr. §1.3.3).

Il sito appare pertanto conforme rispetto alle previsioni del PGRA e del PSRI per la tutela del rischio idraulico.

2.4 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">PAIR 2030 adottato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017 e approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30/01/2024
Classificazione dell'area interessata
<ul style="list-style-type: none">IT0893 Pianura EstArea di superamento PM10 e NO₂
Norme di interesse per l'area in esame
-

La Regione Emilia-Romagna ha adottato con la Delibera della Giunta Regionale n. 527 del 03/04/2023 il nuovo PAIR 2030 e recentemente approvato con la Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30/01/2024.

Al momento della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP, l'attuale PAIR 2030 non era ancora stato approvato.

Va tuttavia sottolineato che gli interventi di interesse ai fini del presente Studio di Impatto Ambientale sono stati realizzati in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti all'epoca della modifica dell'autorizzazione avvenuta nel 2008.

Ad ogni modo, si propone nel seguito una sintetica analisi della conformità dell'impianto in esame rispetto a tale strumento di pianificazione.

Il nuovo orizzonte temporale definito dal PAIR 2030 è in linea con i più importanti accordi regionali e internazionali, come il Patto per il lavoro e per il Clima, approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2020, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e l'Accordo di Parigi.

Il Piano si inserisce in un contesto di strategie europee che pongono come obiettivo primario la salvaguardia dell'ambiente, quali ad esempio il *"Green Deal europeo"*, strategia europea volta ad avviare l'intero territorio europeo in una società ad impatto climatico zero e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e il Pacchetto clima *"Fit for 55"* avviato dalla Commissione europea per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030.

Il nuovo PAIR, quindi, agirà all'interno di questo ampio e complesso contesto normativo e in coerenza con il Piano precedente dovrà essere caratterizzato da una forte integrazione con le politiche e programmazioni settoriali, le cui attività possono contribuire alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, oltreché con quelle che contrastano il cambiamento climatico.

Il PAIR 2030 si compone di diversi elaborati (Quadro Conoscitivo, Relazione Generale, Norme Tecniche di Attuazione, Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale e lo studio di incidenza) che costituiscono la proposta di Piano, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 16 del 18/07/2017.

In continuità con il precedente PAIR 2020, il nuovo Piano si pone l'obiettivo dettato dalle norme europee e nazionali di raggiungere livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi.

Tali obiettivi devono essere recepiti non solo dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali relativi ad ambiti settoriali aventi incidenza diretta o indiretta sulla qualità dell'aria, ma tale attenzione deve essere ricompresa anche nelle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e nell'ambito delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 1 delle NTA del PAIR 2030, gli obiettivi previsti dal nuovo Piano riguardano la riduzione del:

- a) 13% delle emissioni di PM₁₀, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
- b) 13% delle emissioni di PM_{2.5}, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
- c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
- d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH₃), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
- e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
- f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), corrispondente a 1454 tonnellate/anno

Gli ambiti di intervento prioritari individuati per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria sono:

- Ambito urbano e aree di pianura;
- trasporti e mobilità;

- energia e biomasse per il riscaldamento domestico;
- attività produttive;
- agricoltura e zootecnia;
- acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni;
- strumenti di monitoraggio delle azioni di piano.

In tal senso, l'impianto in esame rientra nella casistica delle attività produttive, per cui si rileva la necessità di verificare quanto espresso in merito dalle NTA del PAIR 2030.

Per quanto riguarda invece la classificazione del Comune di Ravenna, il PAIR 2030, in continuità con la precedente pianificazione (PAIR 2020) e in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 155/2010, individua quattro zone del territorio regionale, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteoclimatiche omogenee:

- Agglomerato di Bologna;
- Zone dell'Appennino;
- **Pianura Est, in cui ricade l'area di interesse;**
- Pianura Ovest.

La zona di Pianura est è classificata quale "area di superamento di PM10 e NO₂" in accordo con quanto previsto dall'art. 4 delle NTA del PAIR 2030, che definisce come aree di superamento tutte le zone di Pianura Ovest, Pianura Est ed Agglomerato di Bologna, ai sensi dell'attuazione delle misure previste nella DAL 51/2011 e degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010.




Figura 22 – Zonizzazione del territorio regionale -2019 (D.Lgs. 155/2010)
[Fonte: Allegato 2 alla Relazione generale del PAIR 2030]

Rispetto al precedente Piano, la nuova classificazione delle aree di superamento, che coincide con la cartografia della zonizzazione del territorio, si è resa necessaria a seguito del permanere di criticità della qualità dell'aria rilevate nelle zone di pianura della Regione nel periodo 2015-2019.

Dall'esame delle NTA del PAIR 2030, si individuano come pertinenti al caso di studio l'art. 16 "Misure emergenziali" e l'art. 27 "Procedure di valutazione di impatto ambientale", riportati di seguito.

Art. 16- Misure emergenziali

[...] 2. (P) Per Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e di Pianura ovest si applicano le seguenti misure emergenziali:

- a) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale;
- b) divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle". A decorrere dal 1° gennaio 2030, tale divieto è esteso ai generatori di calore a biomassa legnosa per uso civile con classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle";
- c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

[...] 4. (P) Le misure emergenziali di cui ai commi 2 e 3 si applicano nei Comuni della provincia in cui è avvenuto il superamento.

5. (P) I Comuni di cui ai commi 2 e 3 danno tempestiva comunicazione alla popolazione della situazione di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 e dei tempi e modi di applicazione delle misure emergenziali, con le modalità specificate al paragrafo 11.1.3.7 della relazione generale del Piano. [...]

Art. 27 – Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM₁₀, NO_x, SO₂, COV, NH₃ introdotte. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma possono essere emanate apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE
2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀, NO_x, SO₂, COV, NH₃ del progetto presentato.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

Come esplicitato nei paragrafi precedenti, l'impianto SIMAP risulta attivo sin dal 2003 (precedentemente in Via d'Alaggio n.41, Ravenna, e dal 20008 in Via Depretis, n. 21, Ravenna), e certamente fu realizzato in conformità agli strumenti di pianificazione allora vigenti; dal momento che il PAIR 2030 è stato approvato molto successivamente alla realizzazione dell'impianto in esame, a quell'epoca non risultava vigente la prescrizione in merito alla presentazione di una relazione relativa alle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti.

Considerando peraltro che le modifiche richieste nell'ambito del rinnovo dell'Autorizzazione Unica 208 risultano di carattere prettamente gestionale e non modificano in alcun modo l'assetto emissivo dello stabilimento o i quantitativi di rifiuti ivi trattati, **non risulta alcuna emissione introdotta in vigore del PAIR 2030 (o anche del precedente PAIR 2020) della quale debbano essere ridotti gli effetti.**

Da segnalare che quando fu attuata della modifica autorizzata nel 2008 riguardo all'impianto SIMAP, risultava di particolare interesse il Piano Provinciale di risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con D.C.P. n. 78 del 27/07/2006.

Definiti gli scenari di qualità dell'aria, il PRQA individuava i seguenti settori di azione per la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, al fine di perseguire e conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria:

1. Industriale;
2. Civile;
3. Traffico;
4. Agricoltura (mezzi).

In riferimento al progetto in esame risultava di particolare interesse quanto indicato dall'art. 16 delle NTA, riportante le misure previste dal PRQA in merito al settore industriale / portuale.

Art. 16 – (D): Programma di misure per il settore industriale/portuale

Le misure che la Provincia ritiene strategiche per il settore industriale sono:

- Promozione e ricerca di accordi volontari per il contenimento delle emissioni;
- Promozione delle certificazioni ambientali;
- Estensione dell'utilizzo di sostanze combustibili come metano e altri combustibili a minor impatto ambientale;
- Definizione di limiti alle emissioni di maggior tutela per le sorgenti fisse, sulla base delle migliori tecniche disponibili sul mercato;
- Limitazione all'utilizzo di alcuni combustibili per impianti di combustione e incentivi per la conversione a metano o altri combustibili a minore impatto ambientale;

- Definizione, nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali – IPPC, di limiti di emissione valutati di caso in caso sulla base delle migliori tecniche disponibili tenendo conto della ubicazione geografica dell'impianto nonché delle condizioni locali dell'ambiente;
- Obbligo, per gli impianti che ricadono in IPPC di bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto oppure dotati di impianti di abbattimento (deNox);
- Adozione dei limiti di emissione previsti dalla direttiva comunitaria 2001/81/CE del 23/10/2001 - non ancora recepita dallo Stato italiano - riguardante i grandi impianti di combustione;
- **Conversione all'utilizzo di combustibili gassosi o gpl degli impianti termici esistenti attualmente funzionanti a gasolio o olio combustibile;** [grassetto a cura del redattore, n.d.r.]
- Installazione di sistemi di monitoraggio in continuo (SME) delle emissioni, con particolare riferimento ad ossidi di azoto e particolato per gli impianti di potenzialità superiore a certe taglie. In particolare per gli ossidi di azoto NOx si deve prevedere il monitoraggio in continuo per tutti gli impianti di combustione per produzione di energia, elettrica e/o termica (compresi forni di cottura) con potenzialità termica superiore o uguale a 50 MW.
- Per gli impianti con emissioni di particolato significative potrà essere richiesta la caratterizzazione del particolato stesso (anche per categoria di impianto);
- Collegamento alla rete provinciale di monitoraggio dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni più significative;
- Utilizzo di impianti di abbattimento idonei al materiale particellare;
- Limitazione di emissioni di polveri diffuse ponendo l'attenzione su ogni prescrizione gestionale dell'impianto atta a ridurre al massimo la loro diffusione;
- Implementazione ed aggiornamento del data base sulle emissioni con l'inserimento degli autocontrolli da parte di aziende soggette ad autorizzazione esplicita;
- Nelle autorizzazioni alle emissioni, indicazione dei dati indispensabili alla caratterizzazione dell'emissione ai fini dell'impiego di modelli di diffusione per la valutazione della dispersione degli inquinanti di origine industriale;
- Indicazione di prescrizioni e/o interventi strutturali da attuarsi in ambito portuale in funzione della "classe di polverosità" di ciascuna azienda operante in tale settore;
- Accordi per la razionalizzazione gestionale della movimentazione delle merci e del traffico da e verso gli stabilimenti produttivi;
- Ribadendo quanto indicato nelle norme tecniche del PTCP, si forniscono altresì i seguenti indirizzi in materia di impianti per la produzione energetica:
 - a) poiché le centrali termoelettriche già autorizzate ed attivate sul territorio rendono la provincia di Ravenna autosufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno energetico, non sono realizzabili nuove centrali termoelettriche alimentate a combustibili tradizionali.
Sono invece accoglibili le iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli e medi impianti di produzione di energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili, semmai prescrivendo:
 - la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo del calore sia nel settore civile che produttivo;
 - l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;
 - l'ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale;
 - la funzionalità dell'impianto termoelettrico ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;
 - l'ubicazione in aree tali da minimizzare gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.
 - b) All'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari. Nei casi di sistemi di produzione energetica da biomassa, si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.

Come si può notare, il Piano prevede per il settore industriale/portuale specifiche azioni volte al contenimento dell'emissione degli inquinanti critici. Tali disposizioni sono prevalentemente indirizzate a disciplinare la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia, non risultando quindi del tutto pertinenti rispetto al progetto in esame.

Va tuttavia rimarcato che il trasferimento dell'impianto di sterilizzazione, essendo situato nella zona ravvenate con disponibilità di gas metano, ha comportato la sostituzione dell'alimentazione del generatore di vapore da gasolio a metano, risultando quindi coerente in linea di massima alle direttive del PRQA.

3 DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI

3.1 VINCOLI NATURALISTICI

L'area oggetto di studio, localizzata all'interno di una zona produttiva già attiva da più di 20 anni nel Comune di Ravenna, non ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 né all'interno di aree di elevato pregio naturalistico quali aree protette o riserve naturali. Inoltre, è classificata come zona non vulnerabile.




Figura 23 - Aree sottoposte a vincoli ambientali principali (SIC/ZPS) nella provincia di Ravenna
[Fonte: Sistema Informativo Territoriale (SIT) della provincia di Ravenna]

3.2 VINCOLI IDROGEOLOGICI

Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito con Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923 e applicato al territorio regionale con successivi decreti.

L'area in esame non ricade in aree soggette a Vincolo Idrogeologico, come è possibile osservare nella figura seguente, che individua le aree assoggettate a vincolo idrogeologico in Provincia di Ravenna.




Figura 24 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico nella Provincia di Ravenna
[Fonte: Sistema Informativa Territoriale (SIT) della Provincia di Ravenna]

3.3 VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Come rappresentato nella figura seguente, desunta dal WebGIS del Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, emerge che il sito non ricade in alcuna area soggetta a vincolo paesaggistico o in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale o in aree vincolate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

La presenza di edifici importanti dal punto di vista storico-culturale è difatti limitata al solo centro abitato.




Figura 25 – Identificazione dei beni storico-culturali nell'area in esame

[Fonte: [WebGIS del Patrimonio culturale - Emilia-Romagna \(patrimonioculturale-er.it\)](http://webgis.patrimonioculturale-er.it)]